

ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVERETO

in attuazione dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dell'art. 5, comma 1, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dell'art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Stipulato fra le seguenti Organizzazioni Sindacali e associazioni degli inquilini operanti nella Provincia di Trento:

S.U.N.I.A. in persona di Manuela Faggioni
S.I.C.E.T. in persona di Fausto Gardumi
U.N.I.A.T. in persona di Antonietta Scarsella

e le seguenti Associazioni dei proprietari operanti nella Provincia di Trento:

FEDERPROPRIETA' in persona del Presidente provinciale Marcello Condini
U.P.P.I. in persona del Presidente provinciale Giampiero Cozzio
CONFAPPI in persona di Severino Rigotti

Premesso che

- in data 16 luglio 2003 è stato sottoscritto l'Accordo Territoriale per il Comune di Rovereto in attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto 30.12.2002 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- in data 16 gennaio 2017 è stato emanato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- si rende necessario provvedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo territoriale per il Comune di Rovereto in sostituzione di quello sottoscritto in data 16 luglio 2003 e successive integrazioni;

si conviene e stipula quanto segue:

CONTRATTI AGEVOLATI (art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 16.01.2017)

L'ambito d'applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di ROVERETO.

Il territorio del Comune di ROVERETO, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, c.



2, del D.M. 16.01.2017, viene suddiviso in 3 (tre) aree omogenee, come da Allegato A (pianta della città). Alle linee di confine delle singole zone verrà applicata la zona di livello superiore per entrambi i lati della strada. Qualora un edificio abbia due o più entrate appartenenti a differenti zone, s'applicheranno i valori relativi alla zona di livello superiore.

Per le aree omogenee e le zone come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da Allegato B.

Per i primi due anni di validità del presente accordo i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di cui all'Allegato B non potranno essere aggiornati. A far data dal mese di gennaio dell'anno 2025 i predetti valori, in mancanza di accordi specifici delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, saranno, invece, aggiornati annualmente nella misura del 75% della variazione dell'Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai, assumendo come riferimento il dato relativo al precedente mese di dicembre.

Ad ogni scadenza triennale del presente Accordo le Organizzazioni sindacali firmatarie valuteranno, congiuntamente, l'opportunità di aggiornare le fasce d'oscillazione dei canoni.

La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con una tolleranza del 5 (cinque) per cento in più o in meno.

Il canone mensile di locazione d'ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'intero delle fasce d'oscillazione di cui all'Allegato B e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.

Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce d'oscillazione dei canoni di cui all'Allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 2 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del 4 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 6 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.

Per gli immobili storici tutelati di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce d'oscillazione di cui all'Allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15 per cento a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente. A maggior chiarimento si specifica che il secondo aumento percentuale si applica sul canone già aumentato del primo e così di seguito per gli eventuali ulteriori aumenti; non si applica, pertanto, al canone base la somma aritmetica delle singole percentuali.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017 per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 100 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente accordo per i quali sono previste condizioni particolari riportate nell'Allegato B.

I contratti sono stipulati usando a riferimento il contratto già previsto nella medesima convenzione per il Comune di Trento a cui si fa riferimento per qualsiasi eventuale aspetto qui non ricompreso.

L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017 è rilasciata alla parte richiedente da almeno una organizzazione sindacale o associazione dei conduttori e della proprietà edilizia firmataria del presente Accordo, tramite la elaborazione e consegna del modello di cui all'Allegato C.

CONTRATTI TRANSITORI

(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 16.01.2017)

L'ambito d'applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di **ROVERETO**.

Ai fini dell'art. 2, c. 2, D.M. 16 gennaio 2017, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce d'oscillazione del Comune di **ROVERETO** (Allegato B), incrementati fino al **20%** e da valere per tutto il territorio comunale, ad eccezione della parte di città rientrante nell'area omogenea "A" per la quale l'incremento non potrà essere superiore al **15%**.

I contratti di locazione transitoria hanno una durata **non superiore a diciotto mesi**.

La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

Per i contratti in epigrafe vengono individuate, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.

Fattispecie d' esigenze dei proprietari

1) Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- utilizzo dei figli o dei genitori;
- rientro dall'estero;
- destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
- destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio;

2) Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto e suffragata da idonea documentazione.

Fattispecie d' esigenze dei conduttori

1) Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:

- contratto di lavoro a termine, sia di natura subordinata che autonoma, in un Comune diverso da quello di residenza;
- previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;
- trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
- necessità di cure o assistenza familiari in Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;
- acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi;
- ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;

2) Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data



prefissata ed espressamente indicata in contratto e suffragata da idonea documentazione.

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto omologo e già previsto nell'Accordo con il comune di Trento, indicando con precisione sia i motivi di transitorietà, sia tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno determinato l'ammontare del canone ed allegando la documentazione comprovante i motivi di transitorietà della esigenza abitativa.

L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017 è rilasciata alla parte richiedente da almeno una organizzazione sindacale o associazione dei conduttori e della proprietà edilizia firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello già previsto nella convenzione del Comune di Trento e di cui all'Allegato C.

I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari od inferiore ai trenta giorni sono rimessi alla libera contrattazione tra le parti non essendo disciplinati dalla legge 431/1998 e D.M. 16 gennaio 2017.

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI **(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98, e art. 3, D.M. 16.01.2017)**

L'ambito d'applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di **ROVERETO**.


Le fasce d'oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono individuate - per le zone e aree del Comune di **ROVERETO** indicate nell'Allegato A (mappa) - come da Allegato B, incrementati fino al 20% e da valere per tutto il territorio comunale, ad eccezione della parte di città rientrante nell'area omogenea "A" per la quale l'incremento non potrà essere superiore al 15%. Detto aumento è giustificato dalla presenza di più conduttori nell'arco del periodo di locazione (subbenti).

I contratti transitori per studenti universitari **hanno una durata da sei mesi a tre anni**.

La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

Per gli immobili storici tutelati di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce d'oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento ulteriore del **15** per cento a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al secondo comma, ove ricorrente. A maggior chiarimento si specifica che il secondo aumento percentuale si applica sul canone già aumentato del primo e così di seguito per gli eventuali ulteriori aumenti; non si applica, pertanto, al canone base la somma aritmetica delle singole percentuali.

Il canone potrà essere aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione Istat.



I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto omologo già previsto nella convenzione del Comune di Trento, a cui si fa riferimento per qualsiasi eventuale aspetto qui non ricompreso.

L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017 è rilasciata alla parte richiedente da almeno una organizzazione sindacale o associazione dei conduttori e della proprietà edilizia firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello di cui all'Allegato C.

Commissione di Negoziazione paritetica e Conciliazione (art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 16.01.2017)

In caso di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito a:

- interpretazione ed esecuzione dei contratti nonché in ordine all'esatta applicazione del presente Accordo territoriale;
- attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto al presente Accordo territoriale;
- variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unità immobiliare locata, nonché sopravvenienza di altro elemento o condizione che incida sulla congruità del canone della locazione in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, per la rinegoziazione tra le parti del nuovo canone da corrispondere;
- accertamento, con riferimento ai contratti di natura transitoria, delle condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di transitorietà e rinegoziazione delle condizioni di durata e di ogni altra clausola contrattuale;

ciascuna parte, prima di adire l'autorità giudiziaria, può ricorrere alla apposita Commissione di Negoziazione paritetica e Conciliazione stragiudiziale prevista dall'art. 6 D.M. 16 gennaio 2017.

Per l'attivazione della procedura di conciliazione si applica quanto previsto dal regolamento allegato E del D.M. 16 gennaio 2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata potrà utilizzare l'apposito modello di richiesta (vedasi a tal proposito l'Allegato F dell'Accordo territoriale del Comune di Trento, consultabile sul sito del Comune stesso).

Modalità di assistenza ed attestazione dei contratti (articoli 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5 D.M. 16.01.2017)

Per la stipula e redazione dei contratti di locazione di cui al presente Accordo Territoriale le parti possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni e associazioni dei conduttori e della proprietà edilizia, firmatarie del presente Accordo Territoriale.

Per i contratti non assistiti le modalità di attestazione sono da eseguirsi, come previsto dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, sulla base degli elementi oggettivi riportati dalle parti contrattuali attraverso la compilazione dell'Allegato C, sottoscritto dal dichiarante con la conseguente assunzione di responsabilità in merito a quanto indicato, e con assunzione di responsabilità di almeno una organizzazione o associazione firmataria del presente Accordo Territoriale con i valori previsti nell'Allegato B del presente Accordo.

L'attestazione dovrà certificare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. Le attestazioni previste dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017 sono rilasciate alla parte richiedente da almeno una organizzazione o associazione degli inquilini o/e proprietari firmataria del presente Accordo Territoriale, secondo le modalità e tramite l'elaborazione e consegna del modello di attestazione di cui all'Allegato C del presente accordo.

Durata e rinnovo dell'Accordo Territoriale (art. 7, comma 4 D.M. 16.01.2017)

Il presente Accordo Territoriale, depositato con le modalità dell'art. 7, comma 2 D.M. 16 gennaio 2017, resta valido per tre anni e comunque sino alla stipulazione di successivo accordo. Prima della scadenza ciascuna delle Organizzazioni o associazioni firmatarie potrà chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo. Nel caso di mancata convocazione del Comune e trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, ciascuna delle Organizzazioni o associazioni firmatarie potrà procedere di propria iniziativa alla convocazione.

In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti del presente Accordo Territoriale, da motivare con specifica richiesta, ogni Organizzazione o associazione firmataria potrà richiedere al Comune di provvedere alla convocazione delle Organizzazioni e associazioni firmatarie. Nel caso di mancata convocazione del Comune e trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, ciascuna delle Organizzazioni o associazioni firmatarie potrà procedere di propria iniziativa alla convocazione.

Il presente accordo verrà depositato presso l'Ufficio protocollo del Comune di ROVERETO, a cura delle Organizzazioni firmatarie, mediante consegna o invio a mezzo pec, nonché presso la Regione Trentino Alto Adige a cura del Comune stesso con le medesime modalità.

Allegato A (Pianta della città)

Allegato B (Fasce di oscillazione canoni e modalità di calcolo)

Allegato C (Modulo attestazione)

Letto, confermato e sottoscritto in data 30 novembre 2022 dalle Organizzazioni stipulanti:

FEDERPROPRIETA'

(Sig. Marcello Condihi)


S.U.N.I.A


(Sig. Marcello Condihi)

U.P.P.I

(Sig. Giampiero Cozzio)

S.I.C.E.T.


(Sig. Fausto Gardumi)

CONFAPPI

(Sig. Severino Rigotti)

U.N.I.A.T.


(Sig. Antonietta Scarsella)

ACCORDI TERRITORIALI D.M. 16.01.2017

Allegato B

CANONI LOCATIVI MENSILI IN EURO PER METRO QUADRATO DI "SUPERFICIE CONVENZIONALE"
RELATIVA AGLI IMMOBILI DEL **COMUNE DI ROVERETO**

ZONA A.

	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
1° FASCIA	€ 6,80	€ 10,00
2° FASCIA	€ 6,40	€ 9,00
3° FASCIA	€ 5,60	€ 8,00

ZONA B.


	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
1° FASCIA	€ 6,00	€ 9,00
2° FASCIA	€ 5,20	€ 8,00
3° FASCIA	€ 4,40	€ 7,00

ZONA C.

	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
1° FASCIA	€ 5,20	€ 7,00
2° FASCIA	€ 4,40	€ 6,00
3° FASCIA	€ 3,60	€ 5,00

CONTRATTI AGEVOLATI (art.1, c. 5, D.M. 16.01.2017)

Per gli immobili delle "grandi proprietà", individuate come da articolo 1, comma 5, D.M. 16.01.2017 i valori minimi potranno essere ridotti di una percentuale massima del 60%.



ACCORDI TERRITORIALI D.M. 16.01.2017

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE E DELLA FASCIA D'APPARTENENZA DELL'IMMOBILE DEL COMUNE DI ROVERETO

1. SUPERFICI

Le superfici degli immobili, determinate secondo il criterio previsto dal presente Accordo territoriale, dovranno essere adeguate in base a quanto previsto di seguito

Regole per il calcolo della metratura utile per le locazioni agevolate.

1.1 Calcolo metratura parziale

Metratura appartamento interno.

Rilevare la metratura calpestabile della superficie interna dell'appartamento; le aree con soffitto di altezza inferiore a 1,70 metri verranno considerate per il 70% della loro superficie effettiva.

Al valore così trovato verranno applicate delle correzioni, per evitare che un immobile di superficie effettiva inferiore venga valutato in modo maggiore rispetto a uno di superficie superiore a queste correzioni vengono applicati dei tetti massimi

Minimo	Massimo	Correzione	Tetto massimo
0,00	45,99	+20%	50,60
46,00	69,99	+10%	70,00
70,00	//	00%	//

NB.: Il tetto massimo corrisponde alla metratura più bassa della fascia superiore opportunamente corretta. A titolo esemplificativo, il tetto massimo di 50,60mq posto come limite all'aumento del 20% corrisponde a 41mq aumentati del 10%.

Accessori.

Rilevare la metratura dei seguenti accessori. Dei metri quadrati rilevati verranno considerate le seguenti percentuali:

Box auto (accatastato come C/6)	25%
Posti auto (accatastato come C/6)	20%
Balconi, Cantine, Soffitte	25%
Scoperto esclusivo	15%
Scoperto comune (in quota millesimale)	10%

Sommare i valori così ottenuti per ottenere la metratura parziale.

1.2 Calcolo metratura utile ai fini del calcolo

Al valore parziale calcolato secondo le istruzioni al punto precedente verrà applicata un'ulteriore correzione, che può aumentare o diminuire il valore. Anche in questo caso a tale variazione vengono imposti dei limiti per evitare che un immobile di superficie inferiore ottenga, a seguito dell'aumento, un risultato più alto di uno effettivamente più grande oppure che, viceversa, un immobile di superficie superiore ottenga, a seguito della riduzione, un risultato più basso di uno effettivamente più piccolo.

Minimo	Massimo	Correzione	Tetto massimo
0,00	40,99	+40%	53,30
41,00	50,99	+30%	61,20
51,00	60,99	+20%	67,10
61,00	70,99	+10%	74,55
71,00	80,99	+5%	81,00
81,00	90,99	0%	//
91,00	120,00	-5%	90,99

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'P', 'M', 'V', and 'S' in the bottom right corner.]

120,01	//	-10%	114,00
--------	----	------	--------

Il tetto massimo corrisponde alla metratura più bassa della fascia superiore opportunamente corretta. A titolo esemplificativo, il tetto massimo di 61,20mq posto come limite all'aumento del 30% corrisponde a 51mq aumentati del 20%; il tetto di 114,00mq posto come limite alla riduzione del 10% corrisponde a 120mq diminuiti del 5%.

Il risultato così ottenuto sarà la **superficie utile ai fini del calcolo**, che verrà moltiplicata per i coefficienti determinati in base a Comune, Zona, e Fascia.

2. FASCIA D'APPARTENENZA

L'Individuazione della fascia di appartenenza, viene realizzata tenendo conto degli elementi riportati nelle seguenti tabelle:

Tipologia Edilizia

CLASSIFICAZIONE	BASSA	MEDIA	ALTA
Alloggio singolo o in bifamiliare			X
Unità in stabile fino a 10 alloggi per scala		X	
Unità in stabile con più di 10 alloggi per scala	X		

Tipologia Catastale

CLASSIFICAZIONE	BASSA	MEDIA	ALTA
A/7 o superiori e A/2 classe 7°, 6° e 5°			X
A/2 dalla classe 4° alla 1° e A/3 classe 6° e 5°		X	
A/3 dalla classe 4° alla 1° e tutte le restanti categorie	X		

Prestazione energetica

CLASSIFICAZIONE	BASSA	MEDIA	ALTA
Classificazione energetica "A"			XXX
Classificazione energetica "B+" o "B"			XX
Classificazione energetica "C"			X
Classificazione energetica "D"		X	
Classificazione energetica inferiore "D"	X		

Accessori esclusivi in dotazione ed eventuale arredamento

CLASSIFICAZIONE	BASSA	MEDIA	ALTA
Presenza di almeno 3 accessori			X
Presenza di almeno 2 accessori		X	
Presenza di 1 accessorio	X		
Presenza d'arredamento completo, decoroso e funzionale			XX
Presenza d'arredamento di sola cucina			X

Gli accessori in dotazione da considerare sono: parcheggio coperto o scoperto ad uso esclusivo, doppi servizi, cantina, soffitta, taverna, ripostiglio esterno all'alloggio, terrazzo o balconi con superficie complessiva di almeno 3 mq.

Dotazione di servizi tecnici

CLASSIFICAZIONE	BASSA	MEDIA	ALTA
Presenza di 2 servizi			X
Presenza di 1 servizio		X	
Presenza di nessun servizio	X		

I servizi tecnici in dotazione da considerare sono: ascensore, impianto di riscaldamento autonomo, doppi vetri, impianto di raffrescamento o condizionamento, verde e/o scoperto condominiale, portoncino blindato, sistemi di sicurezza (quali ad esempio impianto antifurto e/o videosorveglianza, videocitofono, barriere antintrusione o vetri blindati).

Esposizione

CLASSIFICAZIONE	BASSA	MEDIA	ALTA
Immobile su un solo lato NORD	X		
Immobile su un solo lato EST		X	
Immobile su un solo lato SUD			X
Immobile su un solo lato OVEST		X	
Immobile su due lati NORD/EST		X	
Immobile su due lati SUD/EST			X
Immobile su due lati SUD/OVEST			X
Immobile su due lati NORD/OVEST		X	
Immobile su due lati NORD/SUD		X	
Immobile su due lati EST/OVEST		X	

Per gli immobili disposti su tre lati varrà il concetto di prevalenza delle finestre (es. 1 finestra a nord, 2 ad est e 2 a sud risultato SUD/EST). Qualora si presentasse il caso di parità di finestre su due dei tre lati varrà il concetto di migliore classificazione (es. 1 finestra a nord, 2 ad est e solo 1 a sud risultato SUD/EST).

La valutazione finale deve essere fatta secondo i seguenti criteri:

la prevalenza degli elementi della classificazione bassa, ovvero media, ovvero alta determina, rispettivamente, l'appartenenza alla 3°, 2° o 1° fascia.

La parità degli elementi di classificazione fra bassa e media, determinerà la fascia 2°.

La parità degli elementi di classificazione fra bassa e alta, determinerà la fascia 2°.

La parità degli elementi di classificazione fra alta e media, determinerà la fascia 2°

In caso di parità degli elementi di classificazione fra bassa, media e alta si considera sempre la fascia maggiore a prescindere dalla classificazione degli elementi;

Letto, confermato e sottoscritto in data _____ dalle Organizzazioni stipulanti:

FEDERPROPRIETA'

(Sig. Marcello Condini)

S.U.N.I.A


(Sig. Manuela Faggioni)

U.P.P.I

(Sig. Giampiero Cozzio)


S.I.C.E.T.


(Sig. Fausto Gardumi)

CONFAPPI

(Sig. Severino Rigotti)

U.N.I.A.T.


(Sig. Antonietta Scarsella)